



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITA'
DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE
Tel. 06/47052531

Prot. N. Allegati
Risposta al Foglio N.
del



Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie

04/07/2008 - 0012170



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0018867 del 08/07/2008

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

Direzione Generale per la
Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA RM
fax n. 06 57225068
06 57223040

e p.c.: MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale per la
Prevenzione Sanitaria - Ufficio IV
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 - ROMA RM
fax n. 06 59943554

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei VV F, Soccorso
Pubblico e Difesa Civile - Direzione
Centrale per la Prevenzione e
Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali
Via Cavour, 5
00184 - ROMA RM
fax n. 06 46529522

APAT

Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 - ROMA RM
fax n. 06 50072916
06 50072450

ARPA LAZIO

Direzione tecnica
Via Boncompagni, 101
00187 - ROMA RM
fax n. 06 48054230
06 7223231

PK

REGIONE LAZIO

Assessorato all'Ambiente e alla
Cooperazione tra i Popoli
Via del Tintoretto, 432
00145 - ROMA RM
fax n. 06 510779270
06 510779266

PROVINCIA DI ROMA

Ufficio del Commissario
Straordinario
Via IV novembre 119/A
fax n. 06 6798786

Dipartimento IV
Servizio di Tutela Ambientale
Via Tiburtina, 691
00159 - ROMA RM
fax n. 06 67663391

COMUNE di CIVITAVECCHIA

Ufficio Sig. Sindaco
Piazzale Guglielmotti, 7
00053 - CIVITAVECCHIA RM
fax n. 0766 34048

ENEL PRODUZIONE S.p.A.

Divisione Generazione ed Energy
Management
Viale Regina Margherita, 125
00198 ROMA RM
fax n. 06 83054406
06 83052211

ANTICIPATA VIA FAX

Oggetto: Autorizzazione Unica n. 55/02/2003 del 24 dicembre 2003 rilasciata ai sensi del D.L. n. 7/2002, convertito in Legge 9 aprile 2002 n. 55, relativa alla riconversione a carbone della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord di Civitavecchia - ***Esito della verifica della necessità di procedere al riesame, ai sensi degli articoli 9, comma 4 e 17, comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (D.lgs. n. 59/2005) - Chiarimenti.***

Si riscontra la comunicazione di codesta Direzione generale prot. n° DSA-2008-0017935 del 27 giugno u.s., inviata per conoscenza a tutte le amministrazioni parimenti in indirizzo, e, in ordine ai contenuti della richiamata lettera prot. n° 10746 del 13.06.2008, con cui questa Amministrazione ha definito il procedimento finalizzato a verificare la necessità di procedere al

riesame dell'autorizzazione unica in oggetto, sotto i profili propri dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), si precisa quanto segue.

La scrivente Direzione generale ha condotto una approfondita, complessa e articolata istruttoria, a seguito delle indicazioni fornite dall'allora Ministro dello sviluppo economico in riscontro alla richiesta avanzata dal Ministro dell'ambiente nel giugno dello scorso anno, e per l'impianto in oggetto ha provveduto a fornire chiare ed univoche indicazioni a codesta Autorità competente in merito alla definizione del relativo procedimento.

Prima di entrare nel merito delle conclusioni cui si è giunti per l'impianto di Civitavecchia, è bene ricordare che l'istruttoria ha inizialmente coinvolto ben 31 impianti, successivamente ridottisi a 18 per effetto dell'accorciamento del termine di validità dell'AIA recato dal D.lgs n. 4/2008. L'istruttoria si è avvalsa anche dello strumento della Conferenza di servizi, seppur di natura istruttoria, al fine di assicurare adeguata rappresentanza a tutti gli interessi pubblici di cui le Amministrazioni in indirizzo sono portatrici con riferimento all'istituto dell'autorizzazione integrata ambientale. Ad oggi, sono state indette le Conferenze di servizi per ciascuno degli impianti ancora oggetto di verifica e si sono regolarmente tenute le relative riunioni, rilevando la sistematica assenza di codesta Amministrazione, autorità competente in materia di AIA.

Con specifico riferimento all'impianto di Civitavecchia, Torrevaldaliga Nord, di proprietà di Enel Produzione s.p.a., il procedimento si è svolto attraverso una approfondita attività preistruttoria, condotta dal competente ufficio della scrivente Direzione generale, successivamente sottoposta al confronto collaborativo di tutte le amministrazioni in indirizzo, attraverso due specifiche riunioni della Conferenza di servizi.

Codesta Direzione generale ha accreditato un proprio rappresentante unicamente alla prima riunione della Conferenza di servizi, tuttavia ha sempre ricevuto integralmente tutti gli atti relativi al procedimento, peraltro allegati per intero alla richiamata nota del 13 giugno u.s.

La lettura di tutti gli atti procedurali (preistruttorie contenute nelle convocazioni delle riunioni della Conferenza di servizi, verbali, pareri scritti delle amministrazioni coinvolte), unitamente alla più volte menzionata comunicazione conclusiva, è in grado di fornire immediata contezza degli esiti del procedimento stesso.

Tuttavia, per rispondere in maniera definitiva alle perplessità avanzate da codesta Amministrazione e rimuovere anche gli ultimi ostacoli alla dovuta azione amministrativa di competenza, si precisa che l'istruttoria in parola è stata svolta ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del D.lgs n. 59/2005, ossia nell'ambito di una norma transitoria tesa ad adeguare alla normativa sopravvenuta le autorizzazioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Né durante l'istruttoria né nella comunicazione finale si è fatto riferimento a un procedimento in autotutela. La legittimità ed efficacia del decreto di autorizzazione unica è stata ribadita più volte nel corso

del procedimento, anche da parte del rappresentante del Ministero dell'Ambiente, il quale ha ribadito in Conferenza di servizi che *"all'epoca le Amministrazioni hanno applicato la normativa interna esistente, e che tale legittimità non verrebbe meno con il riesame"*. Come è noto, il procedimento in autotutela ha presupposti completamente diversi da quelli recati dal combinato disposto degli artt. 17, comma 4 e 9, comma 4, del D. lgs n. 59/2005, applicati nel caso in parola; se codesta Amministrazione ha motivati elementi al riguardo, è bene che li espliciti nelle forme dovute, con conseguenti azioni in primo luogo sugli atti e sulle valutazioni di propria competenza.

La scrivente Direzione generale si è pronunciata in maniera chiara per l'avvio di una procedura di riesame dell'AIA, che non risulta suscettibile di determinare modifiche sostanziali all'impianto e che codesta stessa Direzione generale assimila, nella nota prot. n° DSA-2008-10465 del 15/04/2008, alla procedura di "aggiornamento" di cui all'art. 10, comma 1 del D.lgs n. 59/2005.

Il ricorso alla procedura del riesame è giustificato dalla necessità di allineare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica alle specifiche recate dalla normativa nazionale di integrale recepimento della Direttiva n. 96/61/CE, con specifico riferimento alla puntualizzazione di limiti emissivi per talune specifiche sostanze inquinanti, tra cui certamente quelle indicate nella menzionata comunicazione del 13 giugno u.s., comprese tra le sostanze esplicitamente previste dall'allegato III, Sezione "aria" del D.lgs. n. 59/2005. Peraltro, negli atti istruttori del procedimento autorizzativo all'epoca condotto non sono stati ravvisati elementi sufficienti per l'individuazione di un limite puntuale e specifico per ciascuna delle tre sostanze evidenziate, come peraltro puntualmente motivato da questa Amministrazione nell'istruttoria condotta per la seconda riunione della Conferenza di servizi, cui si rinvia.

Le conclusioni di codesta Amministrazione risultano non fondate anche con riferimento alla questione del Piano di monitoraggio e controllo, in quanto l'APAT, con nota prot. n. 022032 del 23 giugno u.s., ha fornito a codesta medesima Direzione generale, e per conoscenza a questo Ministero e ad ARPA Lazio, una specifica Relazione tecnica sul Piano presentato da Enel il 16 aprile u.s., in recepimento di quanto espresso dal rappresentante di codesto Dicastero nell'ambito della prima riunione della Conferenza di servizi.

La relazione, pur non essendo espressione del parere obbligatorio che APAT è chiamata a rendere a norma del novellato art. 5, comma 11 del D.lgs n. 59/2005, contiene tutti gli elementi utili affinché codesta Autorità competente possa procedere per il recepimento di quanto richiesto dalla normativa IPPC, interessando preventivamente il gestore, sempre nell'ambito della procedura di riesame. La suddetta relazione è stata peraltro condivisa da ARPA Lazio, che con nota prot. n° 0015052 del 25/06/2008 ha assicurato la continuità della propria azione di controllo, *"nelle more dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione e/o disposizioni integrative alla stessa da parte della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'Ambiente"*.

Per tutte le altre questioni inerenti il riesame, rappresentate dall'allora Ministro dell'ambiente e da ARPA Lazio, valgono le considerazioni fatte nel corso dell'istruttoria e condivise da tutte le amministrazioni partecipanti, come

risulta esplicitamente dal resoconto verbale della riunione del 23 aprile u.s. della Conferenza di servizi.

Da ultimo, non può che destare stupore l'affermazione per cui la scrivente Direzione generale dovrebbe provvedere in proprio agli approfondimenti in merito alla valenza dell'EMAS, in quanto un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico siede nel Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione EMAS, con funzioni di vicepresidente. A parte la semplice contro-osservazione sulla Presidenza dello stesso Comitato, si ritiene necessario che, in un momento di incertezza creata da una nuova normativa, prevalgano il senso di responsabilità e lo spirito di servizio da parte dell'Amministrazione Pubblica, evitando imbarazzanti rimpalli di responsabilità e competenze. Peraltro, sembra opportuno che l'autorità cui spettano per legge gli adempimenti connessi al rinnovo di una autorizzazione sia quanto meno informata e certa della data in cui a tale rinnovo si dovrebbe procedere; nel caso di specie, non può pertanto non rilevare per codesta Direzione generale l'approfondimento in questione.

In ogni caso si offre collaborazione per l'eventuale predisposizione di un apposito quesito agli organi di consulenza governativa.

Tanto si doveva al fine di garantire certezza all'azione della pubblica amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dot.ssa Rosaria Romano

